

Antonio Tisci

**A proposito delle commissioni d'inchiesta
per il governo angioino del Regno***

*About the inquiry commissions
for the Angevin government of the Kingdom of Sicily*

ABSTRACT: The administrative inquiries system for the Kingdom of Sicily government, already known to the Normans and Hohenstaufen, was adopted by Charles I of Anjou, after the conquest of 1266, as an instrument for the territory's public control. The Angevin sovereign had little faith in the existing documentary evidence and for this reason he privileged the general or special inquiries system, both to control the taxes earns and to ascertain the kingdom lords unfaithfulness and redistribute to new feudal lords the confiscated lands to the loyals of Hohenstaufen dynasty.

KEYWORDS: Inquiries - Angevins - Witnesses

* In questo saggio si propongono alcune riflessioni sul sistema delle inchieste adottato in età angioina nel Regno, con la consapevolezza che l'approfondimento delle fonti disponibili potrà condurre ad uno studio più articolato da parte dell'autore.

Il sistema delle *inquisitiones* amministrative, già noto ai Normanni e agli Svevi, fu elevato a metodo di governo da Carlo I d'Angiò¹ dopo la conquista militare del *Regnum* nel 1266, anche per garantire il pacifico insediamento dei francesi ed ottenere il capillare controllo del territorio attraverso un'ordinata amministrazione, prospettiva che invece si rivelò più complessa del previsto mancando al sovrano la piena conoscenza del territorio conquistato.

Carlo si trovò di fronte ad un sistema d'amministrazione verticale² strutturato dai Normanni³ e, progressivamente, adattato dagli Svevi⁴: una

¹ Per una visione d'insieme sugli studi angioini più recenti si vedano G. Galasso, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992; L. De Nava, *Centocinquant'anni di studi su Carlo I d'Angiò*, in "Incontri Meridionali. Rivista Quadrimestrale di Storia e Cultura", I (1994), pp. 7-62; E. Sthamer, *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, Aalen 1994; S. Morelli, «Ad extirpanda vitia»: normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*, CIX, 2 (1997), pp. 463-475; *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle*, in *Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. Telemme et l'Université de Provence, l'Università degli studi di Napoli "Federico II"*, Roma 1998; A. Kiesewetter, *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin*, cit., pp. 361-415; Id., *Die Anfänge der Regierung König Karls II. Von Anjou (1278-1295): Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, Husum 1999; D. Abulafia, *The state of research. Charles of Anjou reassessed*, in "Journal of medieval history", 26 (2000), pp. 93-114; S. Morelli, *Il "risveglio" della storiografia politico-istituzionale sul regno angioino di Napoli*, in "Reti Medievali Rivista" I (2000), pp. 1-8; Id., *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in "Reti Medievali Rivista" IX (2008), pp. 1-29.

² Di "potere centrale assoluto" parla M. Bellomo, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1997, p. 271, mentre più prudente è la lettura di G. Galasso, *Il regno di Napoli*, cit., pp. 317-319.

³ Tra i numerosi studi sul governo del Regno in epoca normanna restano ancora imprescindibili le analisi di E. Jamison, *The Norman administration of Apulia and Capua: more especially under Roger II. and William I. 1127-1166*, in "Papers of the British School at Rome", VI, 6 (1913), pp. 211-481; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966 (rist. 1984); E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; H. Takayama, *The financial and administrative organization of the Norman Kingdom of Sicily*, in "Viator Medieval and Renaissance Studies", 16 (1985), pp. 129-158; Id., *The great administrative officials of the Norman Kingdom of Sicily*, in "Papers of the British School at Rome", 58 (1990), pp. 317-335; J. John, *Duana regia: il contributo arabo all'organizzazione finanziaria ed amministrativa del regno di Sicilia*, in C. D. Fonseca (cur.), *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno: Atti del convegno internazionale di studio promosso dall'Istituto internazionale di studi federiciani, Consiglio nazionale delle ricerche*, Roma 1999, II, pp. 513-535; Id., *Arabic Administration and Norman Kingship in Sicily: The Royal Divan*, Cambridge 2002.

⁴ F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884. Il giurista salernitano attraverso la lettera delle Costituzioni melfitane del 1231 (*Constitutionum Regni Sciciliarum*, Lib. I., Tit. XCVII, Neapoli 1773, p. 163, "novus officialis syndicabis veterem tempus syndicationis erit quinquaginta dierum intra quod procedetur ad querelam per diligentem inquisitionem") afferma che gli *officiales regis*, per la ricevuta diretta delegazione delle funzioni pubbliche, dovevano rendere conto del loro operato all'Imperatore e "Federico, quasi con le stesse parole delle fonti romane, stabilisce che i camerarii e i giustizieri, all'uscire dalla carica, dovessero intrattenersi per cinquanta giorni presso i loro successori, nel qual tempo fosse data facoltà a chiunque di accusarli delle ingiustizie ricevute durante il periodo della loro amministrazione", p. 27. Spunti di particolare

organizzazione complessa plasmata per sostenere le ambiziose aspirazioni di Federico II e poi di Manfredi, ma certamente non il simbolo di uno “Stato modello”⁵, piuttosto un’“opera di necessità”⁶ finalizzata al perseguimento della *utilitas curiae*⁷. Carlo d’Angiò, proprio al fine di perseguire il *commodum curiae*, cercò di consolidare la sua monarchia e di garantire stabilità all’organizzazione amministrativa, sia mediante l’assunzione di alcuni funzionari già al servizio di Manfredi, che attraverso la conservazione dei provvedimenti assunti dagli Svevi che furono posti a fondamento dei propri atti di governo. La scelta del sovrano induce ad apprezzarne le doti politiche piuttosto che quelle di governo e restituisce un’immagine rispondente alla ben nota tesi di Benedetto Croce il quale ritenne che “il vincitore degli Svevi, il campione della Chiesa [...] Carlo d’Angiò fu attratto all’impresa non solo da spirito chiesastico, ma anche, o soprattutto, dal pensiero e dalla fiducia di rinnovare e proseguire la grandezza dei Normanni e degli Svevi. Ed infatti egli tenne in piedi l’ordinamento amministrativo e finanziario che trovò nel regno, e l’autorità e potenza del monarca, e volle stringere ferme nel suo pugno le forze di cui s’era impossessato per farne strumento alla sua politica: una politica che in parte tornava alla tradizione normanna e in parte la innovava”⁸.

interesse in M. Caravale, *Il regno normanno*, cit.; Id., *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia*, in “Storia e politica”, XXIII (1984), pp. 497-528; Id., *Federico II legislatore: per una revisione storiografica*, in “Clio”, XXXI (1995), pp. 175-197; Id., *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in O. Zecchino (cur.), *Alle origini del costituzionalismo europeo: le Assise di Ariano 1140-1990*, Roma-Bari 1996, pp. 3-21; Id., *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l’età normanna e l’età Sveva*, in Id., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 71-136; Id., *Federico II e il diritto comune*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, II, *Da Federico I a Federico II*, a cura di G. Dilcher e D. Quagliani, in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, XXI, Bologna 2009, pp.87-109; A. Cernigliaro, *Edictum de resignandis privilegiis*, in *Federiciana*, Roma 2005, pp. 486-491; Id., *Assise di Capua*, in *Federiciana*, Roma 2005, pp. 116-121; Id., *La Costituzione “Praedecessorum nostrorum”: una chiave di lettura nei rapporti fra Stato e Chiesa*, in “Frontiera d’Europa”, 2004, pp. 17-58, e 2005, pp. 5-89; I. Del Bagno, *Saggi di storia del diritto moderno*, Salerno 2007, pp. 38-40.

⁵ A. Marongiu, *Politica e diritto nella legislazione di Federico II*, in “Archivio storico pugliese”, XXVI, I-II, 1973, pp. 3-23. L’autore richiama un passo del *Liber Constitutionum* (*Liber Const. Regni Siciliae*, l. I, tit. 95) per sostenere che Federico avesse l’obiettivo “di fare del Regno di Sicilia uno Stato modello: administrantibus omnibus similitudinis speculum, invidia principum et norma regnorum”, p. 8.

⁶ P. Colliva, *Lo stato di Federico II: opera “d’arte” ed opera di necessità*, in *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp. 423-456.

⁷ Sulla lunga persistenza delle tradizioni normanno-sveve durante il governo angioino del Regno cfr. A. Kiesewetter, *Il governo e l’amministrazione centrale del regno*, in *Le eredità normanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, a cura di G. Muscà, Bari 2004, p. 25-68. “In verità lo Stato federiciano (non diversamente dalle altre monarchie medievali) aveva come obiettivo quasi unico il *commodum curie* e la *utilitas curie*, cioè il maggiore sfruttamento possibile delle risorse del regno per la realizzazione delle ambiziose aspirazioni dell’imperatore senza riguardo agli interessi dei sudditi”, p. 38.

⁸ B. Croce, *Intorno alla storia del Regno di Napoli*, in “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 21 (1923), pp. 129-158, p. 136.

L'opzione angioina, non di meno, dimostra quanto fosse ormai radicata nel Regno la tecnica di organizzazione amministrativa e Carlo comprese fin dall'inizio che sarebbe stato impossibile o comunque non conveniente soppiantare il sistema normanno-svevo per introdurre un diverso modello di gestione che avrebbe destabilizzato un ordine consolidato: "Rex, quem Regum praedecessorum suorum vitam, et vivendi modum sequi, ac mores eorum probabiles non pudebat habere"⁹. Il principe capetingio - consigliato dalla curia papale - decise di utilizzare, nei limiti della necessaria convenienza, l'impianto giuridico-amministrativo già consolidato e metabolizzato nel Regno lasciando immutata l'autorità delle leggi romane e longobarde ed in particolare esigendo l'osservanza delle Costituzioni di Federico II. Carlo infatti si limitò a revocare alcune misure assunte dagli svevi durante i conflitti con il papato, specificamente in materia di finanze, aderendo alle condizioni per l'investitura del Regno di Sicilia poste da Clemente IV con la bolla del 4 marzo 1265: "omnes concessionnes Comitatum, Baroniarum, feudorum et aliorum quorumcumque bonorum et iurium factae in predicto Regno Siciliae per Fredericum, Conradum, et Manfredum predictos, et eorum officiales, familiares, et fautores post depositionis sententiam in ipsum Frider. per felicis recordationis Innocentium Papam IV in Lugdunensi Concilio promulgatam"¹⁰. La strada intrapresa da Carlo era l'unica praticabile, ma forse anche la più semplice per l'inesperto sovrano indirizzato a garantire interessi e vecchi diritti feudali, la cui lesione avrebbe portato quei regnicoli osannanti, impegnati a sostenere il carico delle scelte politiche del papato, a soffrire il cambiamento dinastico, dando inizio a conflitti irrisolvibili. Peraltro questa direzione era già stata tracciata al principe capetingio prima della sua investitura da parte di Clemente IV, che rappresentò espressamente al novello re la necessità di continuare a garantire ai sudditi quegli stessi privilegi e immunità di cui già godevano al tempo di Guglielmo II: "Item Comites, Barones, Milites, et universi homines totius Regni et terrae praedictae vivent in ea libertate, et habebunt illas immunitates, illaque privilegia, ipsisque gaudebunt, quas et quae tempore clarae memoriae Guillelmi secundi Siciliae Regis et aliis antiquis temporibus habuerunt"¹¹. Queste premesse, che contribuirono a formare l'ordinamento interno dell'amministrazione del Regno delle Sicilie, rappresentavano le condizioni dettate dai cardinali incaricati dal Papa alle quali Carlo d'Angiò si dovette sottomettere in base agli

⁹ Saba Malaspina, *Rerum Sicularum Historia* in L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores (RIS)*, Mediolani 1726, T. VIII, cap. XVI, col. 832. L'opera completa di Saba Malaspina, *Rerum Sicularum Historia*, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani*, a cura di G. Del Re, II, Napoli 1868, pp. 201-408, p. 260.

¹⁰ J.C. Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, Francofurti et Lipsiae 1726, T. II, XXX, coll. 946-966, col. 963.

¹¹ J.C. Lünig, *ivi*, col. 962.

accordi per l'investitura del 1265¹². Conquistato il Regno nel 1266, Carlo d'Angiò consolidò i suoi rapporti con i banchieri toscani sia per soddisfare le proprie esigenze di credito¹³, che per provvedere al pagamento del censo annualmente dovuto alla Curia di Roma e regolarmente anticipato dai banchieri Bonsignori¹⁴. La fase di transizione che seguì alla conquista del Regno non fu caratterizzata da radicali cambiamenti, sebbene l'indirizzo della corona fosse dichiaratamente orientato *pro reformatione regni ac eius statu pacifico*, come ci dimostrano i capitoli del 15 maggio 1272¹⁵, il primo organico intervento di sistemazione del giustizierato¹⁶, l'ordinanza del 10 giugno 1282¹⁷ e i capitoli di San Martino del 30 marzo 1283, emanati da Carlo per dare

¹² Pietro Giannone (*Istoria civile del Regno di Napoli*, T. III, Napoli 1770), com'è noto, espresse un giudizio di mediocrità sulla la politica angioina, sicuramente influenzato dalla avversione nei confronti della Curia romana alimentata anche dagli interessi professionali "Ciò che era anche necessario per farsi conoscere, onde nascesse tanta varietà che s'osserva nelle massime ch'ebbero i nostri Principi Normanni e Svevi nelle loro Costituzioni, da quelle che mostrarono avere questi Principi Angioini ne' loro Capitoli. Poiché riconoscendo Carlo questo Reame dalla Sede Apostolica, come vero Feudo, ed essendosi dichiarato suo uomo ligio, ricevè nella Investitura quelle dure e gravi condizioni, che sopra si notarono. I Pontefici Romani perciò erano tutti accorti, che nel promulgarsi delle nuove leggi non solo niente si derogasse alla loro pretesa immunità e libertà, ma che tutto si facesse a seconda delle loro massime e dettami; anzi quando lor veniva ben fatto, s'intrigavano ancor essi a stabilirle, come vedremo. Perciò si videro nuove leggi contrarie alle Costituzioni di Federico", p. 428.

¹³ I banchieri toscani, chiamati dal Papa a finanziare la conquista del Regno da parte di Carlo I d'Angiò, costituirono una sostanziale 'Lega Guelfa' per contrastare gli interessi imperiali degli Svevi. Su questi aspetti cfr. É. Jordan, *Les origines de la domination angevine en Italie*, Paris 1909; C. Minieri Riccio, *Da Carlo I a Roberto d'Angiò*, Trani 1936, "entrato per sempre il comune di Firenze nella sfera politica italiana, saldato la sua Parte Guelfa, per resistere ai fuorusciti Ghibellini, il suo destino con quello del Regno e dello Stato della Chiesa, iniziata la penetrazione economica nel Mezzogiorno attraverso grossissimi prestiti per l'impresa di Benevento dai suoi più ricchi mercanti, Carlo I dovette seguire nella sua politica quel prezioso alleato", p. 162. Sugli accordi segreti stipulati tra il Papa e i banchieri fiorentini tra il 1263 ed il 1265 si veda G. ARIAS, *I trattati commerciali della Repubblica fiorentina (secolo XIII)*, I, Firenze 1901, pp. 77-81.

¹⁴ S. Borsari, *Il pagamento del censo del Regno di Sicilia alla curia romana (1266-1341)*, in "Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata", V-VI, Padova 1972-1973, p. 167-183.

¹⁵ *I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani* (RCA), voll. I-XLII, Napoli 1950-1995, 8 (1957), reg. XXXVIII, 2, pp. 268-274.

¹⁶ Fin dalla epoca normanna al giustizierato erano preposti esponenti di quell'aristocrazia legata alla Corona da solidi rapporti feudali e radicata nei territori del Regno. Proprio la natura di questi rapporti favori, nel corso del tempo, l'integrazione di questa élite, almeno di quella parte non ostile al cambio dinastico, con la nobiltà straniera giunta nel Regno al seguito degli angioini, costituendo "un'oligarchia che rappresentava il gruppo più consistente sotto il profilo del potere sociale e politico", S. Morelli, *I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica*, in *L'État angevin*, cit., pp. 491-517.

¹⁷ Queste norme sono dettate al fine di contenere gli abusi degli ufficiali attraverso un impianto sanzionatorio correlato al divieto di ricevere o di estorcere compensi nell'esercizio delle loro funzioni, di imporre collette senza mandato regio, di accettare denaro, vino o altre merci "preter esculenta et poculenta", RCA, cit., v. XXXI, reg. 9, p. 47.

nuovo ordine ai rapporti con la feudalità e il clero¹⁸. Questi atti, fondamentali per l'organizzazione finanziaria, politica, giudiziaria ed amministrativa del Regno finirono però per confermare l'orientamento angioino indirizzato al consolidamento della tradizione normanno-sveva.

La fonte che meglio chiarisce l'impresa di Carlo d'Angiò è la cronaca di Saba Malaspina il quale, pur scrivendo certamente *ex eventu*¹⁹, poté disporre di conoscenze precise basate, da un lato, sulla personale visione dei fatti e, dall'altro, su fonti autentiche delle quali poté disporre nella sua funzione di *decanus Militensis* e di *domini Papae scriptor*, accedendo ai registri e ad altri archivi del seggio papale. Dall'analisi delle fonti disponibili e degli studi sul governo angioino del Regno di Sicilia²⁰ emerge che Carlo cercò di organizzare il Regno

¹⁸ R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, pp. 76-105; e RCA, cit., v. 25, p. 194. Per uno sguardo d'insieme cfr. anche C. Minieri Riccio, *Dei grandi uffiziali del Regno di Sicilia dal 1265 al 1285*, Napoli 1872, pp. 162-175.

¹⁹ La redazione della *Chronica* di Saba Malaspina, nota anche come *Liber gestorum regum Sicilie* (cit.) viene collocata tra il 1284 e il 1285.

²⁰ Dopo la distruzione dei registri della Cancelleria angioina nell'incendio del 1943, appiccato dai tedeschi a villa Montesano, nei pressi di Nola, scelta come deposito di alcuni tra i più antichi fondi documentari dell'Archivio di Stato di Napoli al fine di preservarli dai continui bombardamenti che cadevano sulla città di Napoli, la ripresa degli studi sull'età angioina si deve all'opera di Riccardo Filangieri, *Prefazione a I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, I, Napoli 1950, pp. VII-XIV e di Jole Mazzoleni, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di stato di Napoli*, I, Napoli 1974, pp. 31-58; Id. (cur.), *Storia della ricostruzione della cancelleria angioina (1265-1434)*, XXXVII, Napoli 1987. La trascrizione di numerosi documenti tratti dai registri angioini in P. Vincenti, *Teatro de gli huomini illustri che furono protonotari nel regno di Napoli*, Napoli 1607; Id. *Teatro de gli huomini illustri che furono grand'ammiragli nel Regno di Napoli*, Napoli 1628 e in C. Tutini, *Discorsi de' sette officii ovvero de' sette grandi del regno di Napoli*, Roma 1666. Una panoramica delle ricerche sulla Cancelleria angioina tra Otto e Novecento in S. Morelli, *La storiografia sul Regno angioino di Napoli: una nuova stagione di studi*, in "Studi Storici", 41, 4 (2000), pp. 1023-1045 e S. Palmieri, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Bologna 2002. Le ricerche condotte a partire dalla seconda metà dell'800 continuano a rappresentare un imprescindibile punto di partenza per gli studi sull'età angioina nel Regno, anche per l'edizione di fonti di particolare rilevanza a causa della distruzione dei registri della Cancelleria. Tra gli altri cfr. C. Minieri Riccio, *Brevi notizie intorno all'Archivio Angioino di Napoli*, Napoli 1862; G. Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò dal 1265 al 1309*, Napoli 1863; C. Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico*, Napoli 1878; P. Durrieu, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285)*, I-II, Paris 1886-1887; Id., *Études sur la dynastie angevine de Naples. Le Liber donationum Caroli primi*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, VI, Roma 1886, pp. 189-228; L. Cadier, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris 1891 (trad. it., *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a cura di F. Giunta, Palermo 1974); B. Capasso, *Inventario cronologico-sistematico dei Registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1894; E. Bertaux, *L'art dans l'Italie méridionale de la fin de l'Empire romain à la conquete de Charles d'Anjou*, Paris 1903; G. Yver, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII et au XIV siècle*, in *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, Paris 1903; E. Jordan, *Origines de la domination angevine en Italie*, Paris 1909; R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, I-II, Firenze 1921-1930; G. M. Monti, *L'età angioina*, in *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924; R. Moscati, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane" (ASPN), LIX (1934), pp. 224-256; XXII (1936), pp. 1- 14; G. M. Monti,

“concesso” dal Papa in modo ambivalente: nella stringente necessità di ricostruire l'erario ritenne prioritaria l'acquisizione di informazioni sui proventi del Regno e sul funzionamento degli uffici e delle giurisdizioni attraverso tesoriere e camerari e, per tale ragione, assunse gli alti funzionari che avevano già prestato servizio sotto Manfredi in modo da procurarsi gli atti amministrativi del predecessore svevo. Saba Malaspina però chiarisce che l'Angioino reclutò al servizio della corona singoli *officiales* e non tutto l'apparato organizzato dai predecessori “quosdam regnicolas, qui penes Manfredum officiorum administrationes et iustitiam ministeriose concesserant”²¹. Il cronista riferisce, in particolare, della presenza di *Gezolinus de Marra*²², *Magister rationalis* di Manfredi, già assoldato dall'ottobre del 1268 che, dopo molti anni nell'amministrazione del Regno, avrebbe potuto offrire grande supporto anche al nuovo sovrano. Ed infatti Giozzolino, probabilmente per accreditarsi presso la corte angioina, aveva consegnato al sovrano l'archivio Regio che, secondo la descrizione di Saba, conteneva: “regestra proventuum regni, et singulorum officiorum, ac officialium, et per diversa ipsius regni loca particulariter ponendorum habebat”²³. In questi documenti erano annoverati “non solum iurisdictiones et iura regia”, ma erano state, “studiosius [...] rubricati”, “omnes angariae, parangariae, collectae, talliae, daciae, contributiones, et modi exactionum innumeri, quibus regum nefandorum impietas miseros regnicolas opprimere ac necare didicerat”²⁴. Si tratta di un passaggio di estrema importanza per poter comprendere adeguatamente i comportamenti di Carlo I d'Angiò successivi alla ‘conquista del Regno’. I consigli e le insinuazioni di Giozzolino furono tanto convincenti che Carlo sollevò molti ufficiali che prima erano incaricati nelle province e ne

Nuovi studi angioini, XXI, Trani 1937; E. Jordan, *L'Allemande et l'Italie aux XIII et XIV siècles*, in G. Glotz, *Histoire générale*, T. IV, Paris 1939; F. Scandone, *Documenti sulle relazioni fra la corte angioina di Napoli, papa Bonifacio VIII e i Colonna*, in “ASPEN”, LXXX (1962), pp. 221-236; N. Nicolini, *Il Codice diplomatico sui rapporti veneto-napoletani durante il regno di Carlo d'Angiò*, in “Regesta Chartarum Italiae”, 36, Roma 1965; C. De Frede, *Da Carlo I d'Angiò a Giovanna I (1262-1382)*, in *Storia di Napoli*, III, Napoli 1969, pp. 1-333.

²¹ G. Del Re, *Cronisti e scrittori*, cit., p. 260.

²² M. Caravale, *Della Marra Giozzolino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, p. 96-100. E' interessante la descrizione di Giozzolino offerta da Saba Malaspina (*RIS*, cit., Cap. XVI, coll. 831-832) “Hunc ratiociniorum experientia, et longa multarum commissionum regalium officiositas Regi reddebat acceptam. Hic regestra proventuum regni, et singulorum officiorum, ac officialium, et per diversa ipsius regni loca particulariter ponendorum habebat [...]. Huius Gezolini consilio et suggestu Rex, quem regum praedecessorum suorum vitam, et vivendi modum sequi, ac mores eorum probabiles non pudebat habere, legem ponit regnicolis, novosque secretos Justiciarios, Admiratos, Prothoncios, et Comites, Portularios, Duanerios et Fundicarios, Magistros Sicliarios, Magistros Juratos, Bajulos, Judices, et Notarios ubique per regnum, et supra hos majores Praepositos statuit”.

²³ G. Del Re, *Cronisti e scrittori*, cit., p. 260.

²⁴ *Ibid.*

nominò di nuovi e a questi prepose alti ufficiali che avrebbero dovuto vigilare sul loro operato²⁵. E' certo però che Carlo, nei primi anni di governo, non sia entrato in possesso dei Registri della corrispondenza di Manfredi, in quanto Giozzolino poteva disporre soltanto dell'Archivio della Camera, non anche di quello della Cancelleria e quindi solo dopo la battaglia di Benevento, del 26 febbraio 1266, gli atti che lo Svevo aveva portato con sé, tra i quali sicuramente c'erano i Registri della corrispondenza, caddero nelle mani del vincitore com'è testimoniato in una lettera di Papa Clemente IV datata 24 aprile 1266: "quia [...] C(arolus) illustris rex Sicilie, prout fertur, in quaternis suis inveniat, qui fuerunt in Patrimonio et in Tuscia et in aliis Ytalie partibus auri Manfredini retroactis temporibus receptores"²⁶. Secondo Eduard Sthamer i Registri e gli altri atti amministrativi dei predecessori svevi pervennero nelle mani di Carlo solo dopo la caduta di Lucera del 1269 e quindi solo da quel momento la corte angioina ne ebbe piena conoscenza²⁷.

Quanto incompleta fu, per lungo tempo, la capacità della nuova corte di usare correttamente le tecniche e gli strumenti d'amministrazione resi noti attraverso le scritture dell'Archivio di Corte, è dimostrato dal numero esiguo di atti registrati, anche se è lecito supporre che all'inizio tale registrazione non fosse prescrittiva. Infatti, l'annotazione degli atti nell'Archivio della Regia Zecca, come pratica amministrativa rigorosa, ebbe inizio nel 1267, cioè dal secondo anno di reggenza di Carlo I, probabilmente a causa delle sue frequenti assenze dal Regno, ma forse anche perché inizialmente prevalsero gli interessi alla completa conquista delle Sicilie e alla politica estera rispetto alla politica interna. Dal 1266 al 1270 furono emanati da Carlo solo *Capitula* contenenti disposizioni di carattere generale, per le quali non era necessaria una conoscenza particolare del territorio e della sua organizzazione amministrativa, come la riforma dello Studio generale di Napoli del 1266²⁸ e le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica del 1269²⁹,

²⁵ *Ibid.*, "legem ponit regnicolis, novosque secretos Justiciarios, Admiratos, Prothoncios, et Comites, Portularios, Duanerios et Fundicarios, Magistros Siclarios, Magistros Juratos, Bajulos, Judices, et Notarios ubique per regnum, et supra hos majores Praepositos statuit".

²⁶ Monumenta Germaniae Historica, *Die Briefe Papst Clemens' IV. (1265–1268)*, a cura di M. Thumser, 2015, n. 181, p. 127.

²⁷ E. Sthamer, *L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d'Angiò*, Bari 1995, p. 27. Pietro Giannone (*Istoria civile*, cit., T. I, Lugano 1836, p. 819), in merito ai Registri di Federico II, scrive: "Per questo oggi giorno vediamo che le scritture che si conservano in quello archivio [Archivio della Regia Zecca] non hanno maggiore antichità, se non quella de' tempi di Carlo I d'Angiò. Solamente quasi per miracolo vi è rimasto un solo registro dell'imperador Federico II di due anni, cioè del 1239 e 1240. Ed è da credersi che a ciò vi cooperasse Carlo per estinguere affatto la memoria de' re svevi, a' quali egli era succeduto non già per ragion ereditaria, ma per ragion di guerra e di papali inviti".

²⁸ *Privilegium Collegii Neapolitani Studii* in P. Giannone, *Istoria civile*, cit., T. III, Napoli 1770, p. 52.

²⁹ *De Furtis. De assecurandis hominibus illorum, qui turbationis tempore Corradini a fide regia defecerunt. De*

nonché misure di carattere fiscale, come la riscossione ordinaria della *generalis subventio*³⁰, e monetario, attraverso la fondazione di una nuova zecca a Brindisi³¹. In particolare la riscossione della colletta è da considerare un naturale tentativo di semplificare il sistema delle entrate fiscali attraverso una fonte d'entrata stabile, necessaria a far fronte al fabbisogno finanziario della Corona, direttamente correlato alla ambiziosa politica estera e ai costi di gestione della corte³², mentre la scelta di un nuovo conio si giustificava con la necessità di completare l'avvicendamento dinastico anche attraverso la nuova emissione monetaria. E' certo però che dopo i primi anni di governo si crearono le precondizioni per un'amministrazione centrale ordinata. La necessità di utilizzare strumenti di accertamento delle prerogative esistenti, sia in relazione alle entrate fiscali che ai diritti feudali, spinse la corte angioina ad utilizzare la pratica delle inchieste come metodo ordinario e straordinario. Non si trattava di una tecnica particolarmente innovativa, la si può riscontrare in uso già sotto i Normanni e da questi probabilmente importata nel Regno. Lo scopo di queste "inquisitiones generales facte per eum in iurisdictione sua, de quibus fiat collacio cum quaterno introytus, si ab hominibus notatis recepit aliquod ad opus curie"³³, fu quello di riordinare fin nei minimi particolari tutta la struttura amministrativa dell'intero Regno. Già sotto il governo di Manfredi

poena et vindicta proditorum, ivi, p. 53.

³⁰ Sul tema della fiscalità diretta tra XIII e XV secolo si vedano: P. Mainoni, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale fra XIII e XV secolo*, in "Studi Storici", 2 (1999), pp. 113-150; Id., *Credito e fiscalità nelle città medievali. In margine ad un recente convegno*, in "Società e Storia", 87 (2000), pp. 81-89; M. Ginatempo, *Finanze e fiscalità. Note sulle peculiarità degli stati regionali italiani e delle loro città*, in F. Salvestrini (cur.), *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, Firenze 2006, pp. 241-243; L. Pezzolo - E. Stumpo, *L'imposizione diretta in Italia dal Medioevo alla fine dell'ancien régime*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII, Atti della Trentanovesima Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini», Prato 22-26 aprile 2007*, Firenze 2008, pp. 75-85; S. Carocci - S. M. Collavini, *Il costo degli stati. Politica e prelievo nell'Occidente medievale (VI-XIV secolo)*, in "Storica", 52 (2012), pp. 7-48.

³¹ Sulle zecche in età angioina cfr. A. M. Santoro, *Le zecche in Italia meridionale durante il regno di Carlo I d'Angiò: prime riflessioni su organizzazione, gestione e funzioni*, in P. Peduto (cur.), *Materiali per l'archeologia medievale. Ricerche in Italia meridionale*, Salerno 2003, pp. 239-266; Id., *Documenti sulla zecca di Napoli durante il primo regno angioino: le maestranze, gli ambienti, le attrezzature*, in "Schola Salernitana. Annali", XI (2006), pp. 253-266; Id., *Circolazione monetaria e economia a Salerno nei secoli XIII e XIV*, Firenze 2011.

³² Sulla politica fiscale angioina nel Regno si vedano gli imprescindibili lavori di R. Caggese, *Roberto d'Angiò*, cit., v. I; L. Cadier, *L'amministrazione della Sicilia angioina*, Palermo 1974, pp. 48-78; G. Vitolo, *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, Roma 1986, pp. 11-86; G. Galasso, *Il Regno di Napoli*, cit., 487-517; J. M. Martin, *Fiscalité et économie étatique dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIII siècle*, in *L'état angevin*, cit., pp. 601-648; S. Morelli, *Note sulla fiscalità diretta e indiretta nel regno angioino*, in C. Massaro - L. Petracca (cur.), *Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere*, I, Galatina 2011, pp. 399-400; Id., *Per conservare la pace. I giustizieri del Regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2013.

³³ E. Winkelmann (cur.), *Acta imperii inedita seculi XIII*, Innsbruck 1880, p. 751.

si era consolidata la prassi di controllo dei giustizieri tenuti alla meticolosa compilazione di quaderni attraverso i quali rendicontare tutte le attività prestate nelle province per conto della Corona, in particolare si chiedeva agli ufficiali regi di rendere analitico conto delle attività connesse alla amministrazione finanziaria del Regno³⁴. Carlo, quindi, pur avendo a disposizione gli atti d'amministrazione del governo di Manfredi non ebbe alcuna certezza sulla legittimità dei diritti e dei possessi e, per questa ragione, le *inquisiciones* furono introdotte nella prassi dell'amministrazione come una specie di correttivo: l'evoluzione naturale della situazione condusse, infatti, il sovrano ad adottare una misura che i politici navigati della Curia romana gli avevano consigliato. Sicuramente fu un metodo che trovava fondamento nella scarsa considerazione delle fonti documentarie e consisteva in una inchiesta condotta sul posto attraverso l'acquisizione di numerose dichiarazioni testimoniali rese sotto giuramento, allo scopo di determinare l'esistenza di diritti, che altrimenti non avrebbero potuto essere accertati con sufficiente garanzia di certezza.

Sarebbe erroneo supporre che questo strumento fosse stato congegnato a quel tempo nella cerchia della Curia papale o in quella di Carlo d'Angiò e successivamente trasferito *tout court* nella prassi, ma si può certamente ritenere che queste inchieste abbiano riguardato una parte essenziale dell'amministrazione del Regno. Carlo d'Angiò e la curia romana, decidendo d'implementare il sistema delle *inquisiciones* amministrative nel *Regnum*, vollero ricorrere ad un metodo già conosciuto e provato e che evidentemente fu considerato il più sicuro strumento per l'accertamento delle situazioni giuridiche esistenti e delle consistenze economiche del Regno³⁵. Nella prassi, naturalmente, fu determinante l'analogia delle situazioni che sotto il governo di Carlo I richiesero l'adozione di misure già assunte dai predecessori Svevi. Non bisogna pensare che venissero applicate alla lettera le tecniche conosciute

³⁴ *Ibid.*, "Hec sunt requirenda a iusticiariis. In primis capitula commissionis eorum, de quibus exigatur ratio. Item quaternus mandatorum publicorum et privatorum et ipsa mandata. Item quaternus de commissionibus et mandatis factis per eos magistris iuratis et aliis commissariis eorum auctoritate mandatorum curie et ratione officii sui. Item quaterni particulares de taxationibus collectarum. Item quaterni cotidiani introitus et exitus tam sui quam receptorum, tam collectarum quam proventuum. Item quaternus actorum. [...] Item quaternus de residuis assignatis et processibus suis. Item quando universitas alicuius terre vel loci condempnatur ad penam contumacie non expressam, circa penam queratur, si tot modios augustales ab ea exegerit, quot sunt facultates in eadem terra vel loco".

³⁵ Per una visione generale sul sistema delle inchieste cfr. C. Gauvard (cur.), *L'enquête au Moyen âge*, Rome, 2008. In particolare il saggio di Laure Verdon (*Le roi, la loi, l'enquête et l'officier. Procédure et enquêteurs en provençe sous le Règne de Charles II (1285-1309)*, pp. 319-329), attraverso l'analisi delle inchieste promosse in Provenza dal re di Francia tra il 1285 e il 1294, evidenzia la trasposizione di formule giuridiche e schemi operativi importati dal Regno conquistato da Carlo d'Angiò, in particolare quelle elaborate da Bartolomeo da Capua, commentatore del *Liber Augustalis* di Federico II.

attraverso lo studio degli atti antichi, ma è certo che la Corte angioina trasse spunto da questi documenti per configurare due strumenti utili ad un rapido accertamento in materia fiscale e di diritti feudali. In relazione al primo obiettivo venne redatto nel 1273 il *Liber donationum* che resta una fonte imprescindibile per comprendere le relazioni esistenti tra la corte e la feudalità regnicola, sia quella di antica tradizione che quella franco provenzale venuta nel Regno al seguito di Carlo e negli anni successivi al suo insediamento³⁶. Questo strumento, compilato sotto la direzione di Giozzolino Della Marra e poi di Guglielmo Boucel, consentiva la certificazione delle concessioni di benefici feudali, registrate a partire dal 1269, e il rapido accertamento, affidato ai maestri razionali, della estensione territoriale dei singoli feudi, delle rispettive titolarità e del valore dei beni feudali, in base al quale venivano calcolate le *'fiscalis pecunie'* dovute dal feudatario alla Corona *'tam adobamenti quam generalis subventionis'*³⁷. Accanto a questa raccolta organica di documenti relativi alle terre nobili, troviamo il "Liber inquisitionum Caroli I pro feudatariis regni"³⁸, un ulteriore strumento ad uso dei razionali nel quale venivano registrate le retrocessioni dei beni a quei feudatari che, spogliati dagli Svevi poiché considerati traditori di fede guelfa, ne ottenevano la restituzione.

Queste pratiche d'amministrazione, registrate nei differenti *quaterni*, erano il risultato di accurate inchieste condotte nei territori e consentivano al sovrano angioino di ottenere un chiaro prospetto della geografia feudale di quel Regno che non conosceva pienamente al momento del suo insediamento.

Come già accennato, alla base del procedimento di indagine c'era il convincimento che la prova documentale potesse essere inquinata attraverso alterazioni o falsificazioni e che anche una prova autentica, riguardo la trasmissione di un certo possesso o di un determinato diritto, non escludesse la possibilità che il suo contenuto potesse essere stato modificato

³⁶ Sul *Liber donationum Caroli primi*, di cui ci è pervenuta la sola parte relativa alle province di Terra di Lavoro, alla contea del Molise, all'Abruzzo e al Principato, cfr. P. Durrieu, *Études sur la dynastie angevine*, cit.; Id., *Les archives angevins*, cit. I, pp. 144-154; RCA, cit., II (1265-1281), reg. X, nn. 1-146, pp. 234-270; S. Pollastri, *Le "liber donationum" et la conquête angevine du royaume de Sicile (1268-1281)*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 116 (2004), pp. 657-727.

³⁷ Sulla feudalità regnicola si vedano E. Pontieri, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, Napoli 1965; P. F. Palumbo, *Città, terre e famiglie dall'età sveva alla angioina*, Roma 1989; E. Cuozzo, *Modelli di gestione del potere nel Regno di Sicilia. La "restaurazione" della prima età angioina*, in *L'État angevin* (cit.), pp. 519-534; J. M. Martin, *L'ancienne et la nouvelle aristocratie féodale*, in *Le eredità normanno-sveve* (cit.), pp. 101-135. In particolare si segnalano gli studi di S. Pollastri, *L'aristocratie napolitaine au temps des Angevins*, in *Les Princes angevins du XIII^e au XV^e siècle. Un destin européen*, a cura di N. Y. Tonnerre e E. Verry, Rennes 2003, pp. 155-181; Id., *La noblesse provençale dans le royaume de Sicile (1265-1282)*, in "Annales du Midi", 100 (1988), pp. 405-434; Id., *La noblesse française dans le royaume de Sicile (1265-1274)*, in *Mémoire de D.E.A.*, Nice 1988; Id., *La présence ultramontaine dans le Midi italien (1266-1330)*, in "Studi storici meridionali", 15 (1995), pp. 3-20.

³⁸ *Excerpta* di questo *quaternus* sono stati pubblicati da B. Capasso, *Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Napoli 1874, pp. 345-351.

ovvero annullato da privilegi posteriori non conosciuti. La prova testimoniale acquisita *in loco*, invece, avrebbe escluso questa eventualità garantendo maggiore certezza. L'inchiesta veniva eseguita nei territori attraverso l'audizione di diversi testimoni che avrebbero dovuto rendere, sotto giuramento, dichiarazioni su quanto era di loro conoscenza per esperienza personale diretta ma anche indiretta, acquisita per il tramite di persone fidate e competenti. La funzionalità del sistema e la rapidità di accertamento, sia in materia fiscale che di diritti feudali, indusse Carlo ad elevare la pratica delle inchieste a sistema di governo del territorio, realizzando quel raccordo centro/periferia indispensabile al completamento dell'insediamento angioino nel Regno.

Responsabili di queste inchieste ordinarie o straordinarie erano i giustizieri, incaricati del governo delle province fin dai tempi di Federico II, secondo le disposizioni dettate con le Costituzioni di Melfi del 1231 che disciplinavano struttura e competenze dell'ufficio³⁹.

Chiaramente non si eludevano i rischi connessi alla fragilità dell'accertamento testimoniale posto a garanzia della decisione assunta, cosicché, da un lato, si prevedeva che lo spergiuro venisse severamente punito e dall'altro, l'ipotesi della incertezza, determinata dal ricordo manchevole di un testimone, veniva limitata attraverso la escussione di numerosi testi auditi in merito alla medesima questione. In questo modo si cercava di contenere le incertezze riguardo l'attendibilità di questo mezzo di prova sia sotto il profilo doloso della falsa testimonianza⁴⁰ che sotto il profilo dell'errore causato dalla dimenticanza o dalla scarsa conoscenza. Da quanto detto, si evince che nell'Italia meridionale, già dalla seconda metà del XII secolo, l'inchiesta amministrativa era subentrata alla prova documentale ai fini dell'accertamento delle situazioni giuridiche esistenti. Già Ruggiero II, del resto, aveva avviato un'inchiesta generale allo scopo di ottenere la conferma dei privilegi e la stessa prassi, "in piena coerenza con gli sviluppi di una linea 'normanna' che venne

³⁹ Sul giustizierato in età normanno-sveva cfr. P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II*, Milano 1964; M. Caravale, *Il regno normanno*, cit.; T. Pedio, *I giustizierati del regno di Napoli attraverso i registri angioini. La Basilicata*, in "Archivio storico Pugliese", XIX (1966); E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; Id., *La struttura amministrativa del regno normanno*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna*, Palermo 1973, pp. 213-224; J. M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, pp. 71-122, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle sette giornate normanno-sveve*, Bari 1985, pp. 71-121; S. Morelli, *I Giustizieri nel Regno di Napoli*, cit..

⁴⁰ La *poena falsi* comminata per la falsa testimonianza era già prevista nelle Assise di Ariano per volontà di Ruggero II. Sul 'delitto di spergiuro' si sofferma Alessandro Telesino nella sua Cronaca (*De rebus gestis Rogerii Siciliae regis*, in G. Del Re, *Cronisti e scrittori*, cit., I, pp. 83-156) "Nunc itaque in hoc prudens lector diligenter consideret, quantum sceleris sit perjuriu crimen committere, maximeque illud, cum quis vitam et membra, seu honorem domini juramento sui, vel ei captionem non inferendam assecurat, et non custoditur, ut jurat", p. 119.

costantemente connotando l'azione di Federico II", fu confermata dall'imperatore il quale, attraverso la disposizione capuana *De resignandis privilegiis*⁴¹ e le Costituzioni di Melfi del 1231, volle procedere all'accertamento della legittimità delle concessioni. Anche in questi casi spesso subentrava, a completamento dell'accertamento, un testimone. In tal modo, si abbandonò il metodo della testimonianza documentale, anche se l'obiettivo prefissato veniva raggiunto soltanto in parte. Già prima dell'inizio della dinastia Angioina l'utilizzo della prova documentale, ai fini delle indagini amministrative, fu abbandonato formandosi l'inchiesta come prevalente metodo di accertamento utilizzato.

Nelle *inquisitiones* la valenza attribuita ai testimoni ebbe significato vario. Di solito, veniva espressamente sottolineato che i testimoni dovessero essere *litterati*, cioè persone in grado di leggere e scrivere. Si trattava evidentemente di uomini appartenenti ad uno ceto sociale elevato, soprattutto ecclesiastici, cavalieri, notai, giudici, alti funzionari, medici. Persone, quindi, che avevano avuto una buona istruzione. Bisogna supporre che la testimonianza resa da persona vile non fosse utilizzata, non risultando per questa fattispecie nulla di preciso nelle fonti disponibili.

Il diritto di inchiesta fu un'applicazione 'estesa' della sovranità. Già il diritto franco, in effetti, conobbe un generale diritto di inchiesta, ricondotto al modello della *inquisitio* fiscale tardo antica, nell'alveo di un procedimento giudiziario⁴². Del resto fu sempre il re, un suo sostituto ovvero un luogotenente ad incaricare gli organi competenti alla esecuzione delle indagini necessarie per l'amministrazione. In questo caso, così come davanti al tribunale, per i testimoni esisteva l'obbligo di dichiarazione.

È possibile suddividere l'*inquisitio* amministrativa del Regno in due gruppi principali: le inchieste generali e quelle speciali che si differenziano per ciò che concerne la forma e le modalità di trasmissione degli atti. Le inchieste speciali, predominanti dal punto di vista numerico, riguardavano singoli casi particolari concernenti sia questioni feudali che problemi di natura finanziaria o economica.

Funzionari con competenza specifica a seconda del singolo caso, venivano interpellati ed incaricati per l'istruzione della relativa inchiesta, a conclusione della quale, dovevano inviare, alla *Curia* regia, il protocollo delle dichiarazioni testimoniali. Generalmente il funzionario incaricato interessava lo *index loci* dell'audizione dei testimoni e questi invitava a sua volta i soggetti citati raccogliendone la testimonianza in presenza di fiduciari. Il notaio redigeva il protocollo della *inquisitio*, sottoscritto anche dal giudice e dai suoi fiduciari,

⁴¹ A. Cernigliaro, *Edictum de resignandis privilegiis*, cit.

⁴² S. Esders, *Die römischen Wurzeln der fiskalischen inquisitio der Karolingerzeit*, in C. Gauvard (cur.), *L'enquête*, cit., pp. 13-28.

apponendovi la formula di autenticazione e la firma, di solito il giudice apponeva anche un sigillo sul protocollo così redatto. Tra gli atti di queste procedure abbiamo un esempio del 1269, pervenuto attraverso la trascrizione di alcuni Registri angioini ad opera di Camillo Minieri Riccio. A Capua, nel mese di gennaio, si giudicò una controversia insorta tra una tale Maria e il re Carlo in merito alla “*possessionem domorum vinee et fundi*”. La commissione, incaricata della *inquisitio* emise una sentenza contro il re che disponeva “*super inquisitione predicta [...] cognoscentes visis et auditis allegationibus utriusque partis habitoque super premissis eum iureperitis et aliis [...] pronuntiamus possessionem [...] restituendam esse predictae Marie [...] et eundem dominum [...] Regem condampnantes ad restitutionem possessionis predictae*”⁴³. Dunque questi protocolli ricordavano, nella forma, tutti gli altri atti di natura privata: di solito venivano stilati su un’unica pergamena e successivamente inviati agli uffici competenti della provincia e da questi alla Corte come prova dell’esecuzione del mandato reale di inchiesta. Solo in rari casi, come ad esempio nell’ipotesi di inchieste speciali di ampia portata e soprattutto quando l’audizione dei testimoni doveva aver luogo in diverse località, per la stesura del protocollo ci si serviva della forma a quaderno o registro.

Le inchieste generali, invece, trattavano problemi relativi ad un’intera provincia o addirittura all’intero Regno e per questa ragione rientravano nelle competenze degli alti funzionari *in loco*, i giustizieri, ai quali pervenivano anche le istruzioni reali che accompagnavano queste *inquisitiones*. I giustizieri, spesso gravati da molteplici incarichi di natura giudiziaria, di amministrazione e di organizzazione militare, non sempre conducevano direttamente le inchieste ma delegavano questo ufficio a commissioni nominate per l’accertamento che dovevano recarsi nelle diverse località in cui era necessario raccogliere le deposizioni testimoniali. A queste commissioni veniva di solito aggregato un notaio per la redazione del protocollo. Se invece le testimonianze da acquisire nell’espletamento di una singola inchiesta dovevano essere raccolte in più località della stessa provincia, si istituivano diverse commissioni alle quali veniva assegnato un distretto di indagine più circoscritto. E’ evidente che per la stesura dei protocolli relativi ai casi sottoposti ad accertamento attraverso le inchieste generali si adottava la forma del Registro, in considerazione della mole di atti che dovevano essere acquisiti per la definizione di questioni complesse. L’interesse politico della Corona in questo tipo di inchieste si manifestava anche sul piano della forma distinguendole dagli atti privati e dalle inchieste speciali: nelle inchieste generali, infatti, non davano alcun contributo né i giudici, né i notai locali, ma venivano incaricati giustizieri di stretta fiducia del sovrano.

⁴³ C. Minieri Riccio, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò*, Napoli 1874, pp. 36-37.

È il caso della inchiesta del 22 ottobre 1269 per la quale Carlo conferì incarico a due suoi fedeli al fine di accertare la consistenza delle rendite demaniali e la condotta degli ufficiali regi: “Volentes certificari de statu terre nostre et de valore reddituum nostrorum et qualiter officiales nostri qui dudum fuerint se gesserunt in officiis sibi commissis et per quas vias status regni possit in melius reformari providimus quod magister petrus de haucemagno, dilectus clericus et familiaris noster et Michael jandulinus de jadero, devotus noster vadant per Regnum et de predictis consilium habeant cum prelatiis religiosiis et aliis bonis viris civitatum et locorum ad que ipsos declinare contigerit requirendo ab ipsis secreto consilium et veritatem dicere de predictis et quod invenierint in scriptis redigant fideliter et prudenter. Itaque fidelitati vestre [...] quatenus super predictis fideliter inveniendis et inquirendis quilibet vestrum cum ab eis fuerit requisitus prestat favorem consilium et auxilium oportunum. Datum Neapoli XXII octobris XIII Indictionis”⁴⁴. Anche queste inchieste venivano condotte da commissioni con il compito di acquisire testimonianze nelle diverse località ma, differenza fondamentale, queste commissioni venivano incaricate direttamente dal re affinché fossero investite della necessaria *auctoritas operandi* nei confronti delle istanze territoriali. I protocolli stilati da queste commissioni venivano comunicati direttamente alla *Curia* regia conservando la stessa forma utilizzata per le altre tipologie di inchiesta.

Superata la distinzione formale dei due succitati gruppi, sembra evidente che sia per le inchieste di carattere generale che per quelle speciali, l’iniziativa giaceva in egual misura nella Corona. Anche nell’inchiesta speciale sono sempre riconoscibili particolari motivazioni, siano esse espressive di interessi privati ovvero della necessità di accertamento dei fatti in un caso specifico. Oltre che d’impulso regio le inchieste potevano essere indette anche per soddisfare un’istanza proveniente da un feudatario, dalla Chiesa, da un convento al fine di far accertare i propri diritti ovvero i propri possessi (per poterli esercitare senza turbative) e risolvere l’insorta controversia (o la contestazione circa la legittimità), per questa ragione veniva ordinata e condotta attraverso l’audizione di testimoni. Diversamente avveniva nell’inchiesta generale, essendo sempre presente l’esclusivo interesse della Corona di stabilire un proprio diritto o certe relazioni di possesso, allo scopo di potersi orientare successivamente nella pratica di amministrazione del Regno. Un interesse privato di qualunque natura nell’inchiesta generale appare assente. Che il sistema delle *inquisitiones* fosse radicato nella cultura amministrativa del tempo, è dimostrato anche dai primi atti che Carlo I pone in essere al fine di ottenere una maggiore cognizione delle situazioni economiche e giuridiche del Regno.

⁴⁴ G. Del Giudice, *Codice diplomatico*, cit., p. 146.

Nel 1267 il sovrano angioino si rivolgeva agli “inquisitori in Basilicata et terra bari”, in quanto “pervenit nuper ad audientiam nostram quod homines menbrini contra nostre maiestatis edictum de defensis nostris lignamina inciserunt et etiam animalia et res alias de massariis nostris ausu temerario rapuerunt”. Per accertare l’eventuale lesione delle prerogative regie incaricava Bernardo d’Albemale “nec non servientes castri nostri Canusii turpiter verberarunt multas eis enormes iniurias intulerunt quas cum excellentiam nostra pati (non) deceat vestre fidelitati mandamus quatenus de predictis omnibus diligenter inquirere debeatis et quicquid inde invenieretis Curie nostre per vestras licteras rescribatis cauti quod aliud quam quod inde scripseritis nullo unquam tempore valeat inveniri”⁴⁵.

Non di rado queste inchieste venivano utilizzate, sempre nel precipuo interesse della Corona, per accertare le condotte dei ‘proditori nel tempo delle ultime turbolenze del Regno’ e procedere alla confisca dei beni che venivano nuovamente concessi a soggetti totalmente devoti, legati al sovrano dal rapporto beneficiario-vassallatico stabilito in Provenza, qualificati come *militēs et familiares regis* proprio per rappresentare un legame consolidato che veniva rinnovato, dopo la conquista del Regno, proprio attraverso la concessione di ulteriori patrimoni feudali.

Originariamente i protocolli di entrambi i tipi di inchieste seguivano un’identica sistemazione archivistica. Se queste inchieste erano istituite dalla Corte, situazione più frequente, venivano lì raccolte e spesso ‘lavorate’ sotto forma di Catasto, sicché era sempre possibile un controllo del loro contenuto. Successivamente, questi protocolli furono trasferiti nell’Archivio e collocati in sacchi “item saccum unum, in quo sunt inquisitiones iusticiariorum et cautele curie”⁴⁶ o nei depositi.

Le inchieste amministrative ebbero dunque il loro fondamento in diverse esigenze pratiche e quelle analizzate sono espressive di motivazioni del tutto comprensibili per l’età di Carlo I d’Angiò. Tra le prime inchieste generali volute da Carlo, di cui è pervenuto materiale documentario, peraltro anche la più risalente di cui si abbia testimonianza, vi fu quella promossa per la necessità di individuare i *proditores* che, all’arrivo di Corradino, si erano schierati dalla parte Sveva chiamando alla rivolta il popolo contro l’Angioino. A causa del tradimento si era reso necessario *inquirere* i patrimoni dei traditori per poterli successivamente confiscare e devolvere alla Corona “revocaverunt Castra Baronias et pheuda proditorum Regis Karoli”⁴⁷. E’ interessante evidenziare attraverso l’analisi delle testimonianze escusse nell’ambito di questa inchiesta, come ricorra più volte, quale motivazione del tradimento

⁴⁵ Ivi, p. 274.

⁴⁶ RCA, cit., XXXII (1289-1290), reg. XV, n. 333, p. 193.

⁴⁷ G. Del Giudice, *Codice diplomatico*, cit., II, p. I, 1869, p. 262.

operato ai danni dell'angioino da parte di alcuni *proditores*, la percezione di un sopruso subito “ob lesam conscienciam”⁴⁸ attraverso l'operazione papale di sostegno al Conte di Provenza per la conquista del Regno. Non la sola fedeltà alla dinastia Sveva né la mera avversione per la casata francese spinsero ciascuno di questi uomini ad unirsi a Corradino, ma l'inquisito del caso “exivit regnum ob lesam conscienciam et nunc inimicatur domino [Carlo d'Angiò] in partibus Sicilie faciendo sibi guerram”⁴⁹. Questa prima inchiesta amministrativa, avviata già dall'anno 1268, lascia supporre l'utilizzo di un modello più risalente. Una simile misura fu assunta da Federico II nell'anno 1242 “Mense Ianuario [...] Inquisitiones fiunt ubique per Regnum contra infideles tempore turbationis”⁵⁰. Di questo caso doveva esserci ancora vivo ricordo, essendo avvenuto pochi anni prima della conquista Angioina del Regno, soprattutto in chi direttamente o indirettamente subì gli effetti dell'inchiesta abbandonando la propria terra. E' evidente come i due fatti si trovino in rapporto analogico se pur diversi furono i protagonisti: gli *infideles*, ovvero i sostenitori del Papa, al tempo di Federico II e i *proditores*, ovvero i fedeli agli Svevi, destinatari dei provvedimenti assunti da Carlo I.

Altra ragione che spinse Carlo a stabilizzare la pratica delle *inquisitiones* amministrative fu la necessità di accertare i titoli di possesso dei feudi. Come già accennato, lo stato di instabilità che caratterizzò il periodo di reggenza di Manfredi provocò l'incertezza circa la legittimità dei possessi e dei privilegi talvolta detenuti *sine titulo*. Per questo furono costituite commissioni di inchiesta allo scopo di acquisire, in tutto il territorio del *Regnum*, le testimonianze “quo iure subscripti feudatarii [...] et predecessores sui vixerunt et successerunt in pheidis suis”⁵¹.

Il sistema delle *inquisitiones* amministrative, che è stato indicato come terzo livello procedurale per l'amministrazione del Regno, introdotto come strumento di verifica rapida di diritti e possessi, divenne con Carlo d'Angiò un vero e proprio metodo stabile di controllo pubblico del territorio al fine di perseguire un indirizzo di politica generale condotto su due direttrici: la redistribuzione di terre da confiscare ai *proditores* e il controllo del sistema di riscossione delle imposte. Queste indagini avviate sotto forma di inchieste

⁴⁸ Ivi, pp. 181, 183.

⁴⁹ Ivi, pp. 181, 182.

⁵⁰ Riccardo da San Germano, *Chronicon*, in *RIS*, T. VII, col. 1048.

⁵¹ E. Sthamer, *Beiträge zur Verfassungs*, (cit.), “Inquisicio facta in Bisiniano [...] que tenent, videlicet dominus Paulin(us) [...], Ugo de Renda, Ramundus de filiis Ramundi, Rog(erius) Peregrinus, Guilelmus de Vineola, Nicolaus de Prasinachyo, et Tancredus Bricus et ipse, vixerunt et successerunt in pheidis ip[s]is dixit, quod tam antecessores sui quam ipsi successerunt in pheidis ipsis ex antiqua successione parentum suorum et vixerunt inde et vivunt iure Longobardorum. Interrogatus de causa scientie [dixit, quod vid]it tam antecessores suos quam ipsos succedere in pheidis ipsis dividendo inter se in partes fraternas omnia bona ipsorum pheidorum”, p. 601.

generali, attraverso sopralluoghi annuali sul territorio; di inchieste speciali, su mandato regio, dirette a specifiche azioni di accertamento; di inchieste ordinarie, avviate per iniziativa di parte, o di inchieste promosse *ex officio* per volontà del giustiziere, servivano a rappresentare al sovrano sia i diritti della corona che un quadro dei rapporti feudali nel Regno, una prospettiva attraverso la quale riuscire anche a distinguere tra fedeli e ribelli.